RIORDINO DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI

Art. 21

Formazione delle aliquote di valutazione e modalità di valutazione

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Abrogato dal 9 ottobre 2010 · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
Titolo	II — Avanzamento
Capo	II — Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-490-1997/art-21-formazione-delle-aliquote-di-valutazione-e-modalita-di-valutazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it